

N. R.G. 2724/2018



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Patrizia Fantin	Presidente
Mauroernesto Macca	Giudice
Luigi Andrea Patroni Griffi	Giudice est.

Nella causa n. r.g. 2724/2018 pendente

tra

nato ad Agbor, in Nigeria il

25/02/1996 con il patrocinio dell'Avv. NERI LIVIO

RICORRENTE

e

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE,

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

All'esito dell'udienza svoltasi in data odierna ha emesso il seguente

DECRETO

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

- di essere nato il 25.2.1996 ad Agbor, in Nigeria
- di essere cristiano, di etnia Agbo;
- di essere parte di una famiglia con altri 9 tra fratelli e sorelle di cui era il maggiore;
- che il padre è malato (invalido) e che l'intera famiglia è gravemente indigente
- di aver frequentato la scuola per 12 anni, con indirizzo scientifico;



essendoci una situazione di guerra, vivevo male[.]ad uccidere era non la guerra non la fame”.

Alla stregua di tali dichiarazioni e della natura tassativa dei presupposti normativamente previsti dal sopracitato art. 14 d.lgs. n. 251/2007 non può, pertanto, essere accolta l'invocata domanda di protezione sussidiaria.

Diversamente è a dirsi con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ed invero, rileva il Tribunale come l'effettiva condizione di assoluta povertà descritta dal richiedente abbia impedito allo stesso di esercitare il diritto fondamentale allo studio e ad una vita libera e dignitosa nel paese d'origine.

A tal riguardo giova evidenziare che il richiedente specificava in Commissione di essere stato costretto ad abbandonare gli studi per l'estrema povertà in cui versava la sua famiglia e di non aver mai potuto frequentare la chiesa, pur essendo cristiano.

Riferiva delle difficili condizioni di vita nel suo paese per l'assenza di lavoro e per la miseria che gli impediva finanche di assolvere alle esigenze più elementari di vita come il reperimento del cibo necessario per sfamare i numerosi componenti della famiglia. In particolare, proprio a causa della scarsità di cibo, il ricorrente subiva la dolorosa perdita di uno dei fratellini più piccoli.

Pur essendo giovanissimo, pertanto, il sig. [redacted] aveva cercato di eseguire dei lavoretti per contribuire al mantenimento dei familiari, riuscendo a mettere da parte il minimo indispensabile per affrontare il lungo e pericoloso viaggio verso l'Italia in modo da poter inviare somme di denaro più consistenti ai suoi cari. La natura di migrante economico – pur indiscutibile – nel caso in esame dev'essere pertanto vagliata in relazione alla situazione personale descritta dal ricorrente ed al grado di integrazione dallo stesso raggiunto.

Il Sig. [redacted], infatti, appena arrivato in Italia aveva immediatamente inviato dei contributi economici ai familiari con il denaro ricevuto dalla struttura di accoglienza e si era adoperato per integrarsi ed imparare la lingua italiana al fine di trovare un lavoro che gli consentisse di incrementare il sostegno alla propria famiglia. I risultati di tale percorso appaiono, invero, molto soddisfacenti in quanto il richiedente mostrava di padroneggiare in modo eccellente la lingua italiana, sostenendo senza alcuna difficoltà il colloquio con il Tribunale e riuscendo a trovare un lavoro come operaio presso una società di cosmetici.

